

STATUTO

"FERRANIA FILM APS"

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa vigente, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Ferrania Film APS**", di seguito "Associazione".
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'Associazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo "**APS**" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale", e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cairo Montenotte (Provincia di Savona). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione può istituire sedi operative, unità locali e recapiti organizzativi in Italia e all'estero.

Art. 2 – Durata e ambito territoriale

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'ambito territoriale di attività prevalente è la Regione Liguria, con particolare riferimento alla Val Bormida, ferma la possibilità di operare anche in ambito nazionale e internazionale su progetti, reti e iniziative coerenti con le finalità.

Art. 3 – Natura, principi e divieto di lucro

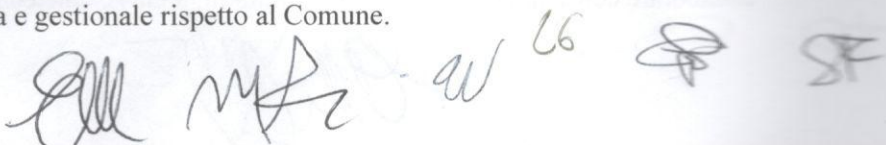
1. L'Associazione è indipendente, apartitica, laica, non riconosciuta, ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si ispira ai principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, elettività e gratuità delle cariche associative. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione opera, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo crescita culturale e civile, coesione sociale e partecipazione attiva della cittadinanza.
2. In particolare l'Associazione si pone quali obiettivi:
 - sostenere, promuovere e valorizzare il **Ferrania Film Museum** e le sue attività culturali;
 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico, industriale, archivistico, fotografico, cinematografico e audiovisivo legato a **Ferrania** e al territorio;
 - diffondere cultura cinematografica, fotografica e audiovisiva, anche attraverso attività educative, formative, editoriali e di ricerca;
 - promuovere la memoria e la conoscenza del patrimonio culturale e del paesaggio connesso ai luoghi della storia industriale e culturale, anche tramite attività di ricerca.

Art. 5 – Rapporti con il Comune gestore del Museo e uso di segni distintivi

1. Il **Ferrania Film Museum** è gestito dal Comune di Cairo Montenotte. L'Associazione opera in piena autonomia giuridica, organizzativa e gestionale rispetto al Comune.



2. L'uso dell'espressione "Ferrania Film" nella denominazione dell'Associazione ha finalità esclusivamente identificativa e culturale e **non implica** alcuna rappresentanza istituzionale, delega o responsabilità del Comune, salvo specifici accordi formalizzati.
3. L'eventuale utilizzo di loghi, stemmi o segni distintivi del Comune o del Museo è subordinato a preventiva autorizzazione scritta dell'Ente titolare.
4. In ogni comunicazione ufficiale (sito, social, locandine, comunicati, modulistica), l'Associazione indica la propria natura di ente autonomo rispetto al Comune, salvo casi di patrocinio o convenzione formalmente concessi.

Art. 6 – Denominazioni operative

1. L'Associazione può utilizzare, per finalità operative, progettuali e comunicative, denominazioni sintetiche o integrative coerenti con i propri scopi statutari (a titolo esemplificativo: "Amici del Ferrania Film Museum", "Ferrania Film Network"), senza che ciò comporti modifica della denominazione ufficiale.
2. L'utilizzo di denominazioni operative non deve ingenerare confusione con soggetti terzi né ledere diritti su marchi o segni distintivi altrui.
3. Negli atti ufficiali, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, negli adempimenti fiscali e nelle comunicazioni al RUNTS, è fatto obbligo di utilizzare la denominazione statutaria ufficiale, eventualmente affiancata dalla denominazione operativa.

TITOLO II – ATTIVITÀ

Art. 7 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come indicate all'art. 4, svolgendole in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. In particolare l'Associazione svolge, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:
 - **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. i);
 - **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss. mm. e ii. (lett. f);
 - **educazione, istruzione e formazione** professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (lett. h);
 - **formazione universitaria e post-universitaria** (lett. g);
 - **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
 - **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati** o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z);
 - **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale** (lett. k).
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:
 - organizzare e promuovere eventi, rassegne, proiezioni, festival, conferenze, convegni, incontri con autori, laboratori, visite guidate, mostre e attività didattiche;
 - promuovere attività di studio, ricerca, raccolta testimonianze, catalogazione, digitalizzazione, valorizzazione e divulgazione di archivi, documenti, fotografie, materiali e memorie legate a Ferrania;
 - svolgere attività editoriali (cartacee e digitali), produzione di contenuti multimediali, podcast, video, pubblicazioni e materiali didattici;
 - collaborare con scuole, università, enti culturali, archivi, cineteche, fondazioni, musei e altri ETS;

[Handwritten signatures and initials]

- partecipare a tavoli, reti e percorsi di co-programmazione e co-progettazione con enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e attività di fundraising per sostenere progetti culturali coerenti con le finalità associative.

Art. 8 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 7, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi della normativa vigente, anche mediante richieste a terzi di donazioni, lasciti e contributi non corrispettivi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Art. 10 – Collaborazioni, reti e convenzioni

1. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati, stipulando convenzioni e accordi coerenti con le finalità statutarie.

TITOLO III – ASSOCIATI, VOLONTARI E RAPPORTI DI LAVORO

Art. 11 – Associati

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Gli associati sono persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 – Ammissione, rigetto e ricorso

1. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. L'Organo di Amministrazione, entro sessanta (60) giorni, motiva l'eventuale rigetto e lo comunica al richiedente.
3. Il richiedente può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.
4. La quota associativa è annuale, non trasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 13 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Diritti:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il voto se iscritti da almeno **tre mesi** nel libro associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - esaminare i libri sociali previa richiesta scritta.
3. Doveri:
 - rispettare Statuto, eventuale regolamento interno e delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire alle attività;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- versare la quota associativa stabilita;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 14 – Perdita della qualità di associato

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali violazione dello Statuto o comportamenti lesivi dell'Associazione.

Art. 15 – Volontari e assicurazione

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'Associazione assicura i volontari contro infortuni e malattie connessi all'attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi e tiene un registro dei volontari non occasionali.

Art. 16 – Lavoratori e collaboratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, per attività che riguardano la propria professione, nel rispetto della normativa del Terzo Settore e dei limiti previsti.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 17 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
 - Presidente
 - Organo di Controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)
 - Organo di Revisione legale dei conti (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)
2. Le cariche sono elettive, gratuite, durano quattro (4) anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 18 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano, composta da tutti gli associati; è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto tra i presenti.
2. È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritengano necessario, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
3. Convocazione: avviso scritto (anche per e-mail) almeno 8 giorni prima, con data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione (non prima di 24 ore).
4. Voto: di norma palese, salvo nomine/revoche cariche, azioni di responsabilità e casi motivati.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

5. Delega: ogni associato può rappresentare fino a tre associati (o cinque se l'associazione ha cinquecento (500) o più associati).
6. Assemblea ordinaria: in prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Assemblea straordinaria: per modifiche statutarie è valida con la presenza di almeno il 60% degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Competenze: nomina e revoca organi sociali; approvazione bilanci; esclusioni; modifiche statutarie; scioglimento, trasformazione, fusione, scissione; altri oggetti di competenza di legge/statuto.

Art. 19 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. È eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di **tre** a un massimo di **quindici** membri.
2. Governa l'Associazione e opera in attuazione degli indirizzi assembleari.
3. Convocazione: almeno due volte l'anno e ogni volta che necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; preavviso di almeno 8 giorni (riducibile per urgenza).
4. Deliberazioni: valide con presenza della maggioranza dei componenti; approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Decadenza: l'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive comporta decadenza.
6. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Competenze principali: amministrazione; ammissione associati; predisposizione bilancio; gestione libri sociali; programma attività; contratti e accordi; adempimenti RUNTS, decisioni in merito allo svolgimento di eventuali attività diverse.

Art. 20 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e rappresenta legalmente l'Associazione verso terzi e in giudizio.
2. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge ordinaria amministrazione secondo gli indirizzi degli organi sociali.
3. In caso di urgenza può adottare provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE, BILANCI E LIBRI SOCIALI

Art. 23 – Patrimonio e risorse

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, contributi, donazioni, lasciti, erogazioni liberali, proventi da attività istituzionali, raccolte fondi e ogni altra entrata lecita.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

Art. 24 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; successivamente è depositato secondo gli adempimenti previsti.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse.

Art. 25 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale e pone in essere gli adempimenti necessari.

Art. 26 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017, inclusi: libro associati, verbali Assemblea, verbali Consiglio Direttivo, registro volontari e, se nominati, libri organo di controllo e revisione.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Regolamento interno

1. L'Assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello Statuto per disciplinare aspetti organizzativi e operativi.

TITOLO VI – MODIFICHE, TRASFORMAZIONI, SCIoglimento

Art. 28 – Modifiche statutarie e modifica della denominazione

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 18.
2. La modifica della denominazione costituisce modifica statutaria. Tale modifica non comporta estinzione dell'Associazione né perdita di continuità giuridica, patrimoniale o amministrativa.

SW

Gu MPZ av CB

SK

Art. 29 – Trasformazione, fusione e scissione

1. L'Assemblea può deliberare trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile, con i quorum previsti per le modifiche statutarie.

Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art. 31 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, le relative disposizioni attuative e, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firme:

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato 09 MAR. 2020 n° 135 serie 3
Versati € 200,00

Eleonora Mennella
Firma su delega della Direttrice Provinciale

IL FUNZIONARIO
Manuela Barra

[Firma]

SF